

Provincia di Lucca



Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 5 settembre 2012

INDICE

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Funzioni del Garante della comunicazione

Articolo 3 - Istituzione e nomina

Articolo 4 - Forme e modalità di comunicazione

Articolo 5 - Destinatari della comunicazione

Articolo 6 - Rapporti sull'attività

Articolo 7 - Risorse per l'esercizio della funzione

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del Garante della Comunicazione, previsto dall'art. 19 della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Funzioni del Garante della comunicazione

- 1. Il Garante della comunicazione assicura la partecipazione dei cittadini in ogni fase dei procedimenti di competenza comunale, disciplinati dagli articoli 15, 16 e 17 della L. R. n. 1/2005 e successive modifiche e integrazioni per la formazione dello strumento della pianificazione territoriale e sue varianti, nonché per la formazione degli atti di governo del territorio e delle loro varianti.
- 2. Il Garante della comunicazione assicura la partecipazione dei cittadini in ogni fase dei procedimenti di competenza comunale, disciplinati dall'articolo 5 dela L.R. n. 89/1998 e successive modifiche e integrazioni per le procedure relative al Piano Comunale di Classificazione Acustica e relative varianti.
- 3. Al fine di contribuire a creare le condizioni strategiche perché le indicazioni per il governo del territorio siano integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale, il Garante della comunicazione, in relazione agli strumenti e agli atti di cui ai commi precedenti, assicura la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione, adozione ed approvazione e promuove, nelle forme più idonee, l'informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, riguardo al procedimento medesimo. Assicura inoltra, tramite il responsabile del procedimento, la trasmissione tempestiva delle osservazioni, dei pareri e dei suggerimenti raccolti agli Organi o alle Strutture competenti.
- 3. Esula dai compiti del Garante di cui al presente Regolamento la comunicazione di avvio del procedimento inerente l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio, di cui all'art. 11 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e all'art. 8 della L.R. 18 febbraio 2005 n. 30.

Articolo 3 - Istituzione e nomina

- 1. Il Garante della comunicazione è istituito presso il Comune di Coreglia Antelminelli.
- 2. Il ruolo di Garante della comunicazione potrà essere svolto da un dipendente dell'Ente, comunque non responsabile dei procedimenti per i quali è chiamato a garantire la partecipazione, o da soggetto esterno dotato dei necessari requisiti.
- 3. La nomina sarà effettuata per ogni procedimento previsto al precedente art. 2, con Determinazione dell'Responsabile del Settore "F", contestualmente all'atto di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 15 della Legge o all'atto di formale conferimento dell'incarico di progettazione urbanistica, sia esso affidato all'interno o all'esterno dell'Ente, contestualmente all'adozione del P.C.C.A. o sua variante nel caso dei procedimenti di cui alla L.R. 89/1998.
- 4. Nel conferire l'incarico ci si dovrà orientare, di norma, verso soggetti dotati di congrua conoscenza dei procedimenti urbanistici ed in materia di acustica, privilegiando specifiche esperienze nel campo della comunicazione e del contatto con il pubblico.
- 5. Il Responsabile del Procedimento da comunicazione al Responsabile della Comunicazione dell'avvenuta nomina.
- 6. Resta ferma la nomina effettuata nei procedimenti in corso di cui all' art 2 comma 1 e 2

Articolo 4 - Forme e modalità di comunicazione

- 1. Il Garante della comunicazione, per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti, dovrà:
- a) redigere note informative relative alla principali fasi del procedimento da:
- trasmettere al Servizio Sistema Informativo per l'inserimento nel sito web del Comune;
- trasmettere agli uffici del Comune che si occupano di informazione/comunicazione: Ufficio Relazioni con il Pubblico, Ufficio Stampa;
- affiggere nelle bacheche ubicate sul territorio Comunale aperte al pubblico;
- b) assicurare, negli orari di apertura al pubblico, la possibilità di visionare i documenti e gli atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati od assunti dall'Amministrazione Comunale, fornendo adeguato supporto informativo anche;
- c) svolgere, in accordo con l'Amministrazione Comunale, un ruolo informativo verso i cittadini, singoli o associati, interessati allo svolgimento del procedimento ed eventualmente promuovere forme particolari di comunicazione in riferimento ad atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati dall'Amministrazione Comunale;
- d) organizzare la fornitura di copie della documentazione riproducibile agli atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati dall'Amministrazione Comunale, su richiesta di soggetti interessati, con onere finanziario a carico di questi ultimi.

Articolo 5 - Destinatari della comunicazione

I destinatari della comunicazione sono gli Enti, le associazioni operanti sul territorio del Comune di Coreglia A.lli ed i cittadini, per i quali deve essere favorita la partecipazione al procedimento.

Articolo 6 - Rapporti sull'attività

1. Il Garante della comunicazione, in sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per l'adozione ed approvazione degli strumenti ed atti di governo del territorio di cui all'art. 2, comma 1, e 2 del presente Regolamento, provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta che trasmette al responsabile del procedimento per gli adempimenti previsti dalla legge.

Articolo 7 - Risorse per l'esercizio della funzione

- 1. Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al Garante della comunicazione, il Comune provvede a destinare risorse finanziarie idonee allo scopo.
- 2. Il Garante potrà valersi, per l'espletamento delle proprie funzioni, della collaborazione del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio, dell'Ufficio Stampa, dell'U.R.P., del C.E.D. e dei mezzi a loro disposizione nonché, ovviamente, dei contributi che riterrà opportuno richiedere ad altri Settori dell'Ente.